**Rapporto**

**7509 RA** 8 ottobre 2019 CANCELLERIA DELLO STATO

**della Commissione Costituzione e leggi**

**sulla mozione 19 febbraio 2018 presentata da Massimiliano Ay "Per un sistema di petizione on-line ufficiale riconosciuto dal Cantone"**

**(v. messaggio 21 marzo 2018 n. 7509)**

# L'ATTO PARLAMENTARE

L'atto parlamentare di Massimiliano Ay chiede che il Consiglio di Stato si incarichi di valutare l'attuazione di un sistema di petizioni on-line per i cittadini ticinesi di medesimo valore legale e a complemento del sistema manoscritto. Nell'atto parlamentare si evidenzia come attualmente molti Governi nazionali o regionali in vari Paesi abbiano implementato un sistema di petizione on-line a complemento della forma manoscritta attualmente in uso. Ad esempio, si cita come in Gran Bretagna 100'000 firme raccolte via internet permettano di domandare un dibattito parlamentare alla Camera dei Comuni. Negli Stati Uniti una risposta ufficiale da parte del Governo è garantita a ogni petizione on-line che raggiunge le 25'000 firme in un mese, e anche in Germania il Bundesrat non è da meno.

In seguito, il collega Ay spiega di essere cosciente della problematica della dissociazione dalla vita politica sul territorio. A suo dire vi sono tuttavia almeno due aspetti da tenere in considerazione: anzitutto stiamo parlando di un ulteriore strumento di partecipazione popolare (verosimilmente soprattutto giovanile) e in secondo luogo ritiene piuttosto preoccupante il pullulare di petizioni on-line su piattaforme private e non ufficiali, che molti cittadini utilizzano credendo che abbiano lo stesso valore di quelle cartacee.

# LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il 21 marzo 2018 il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio 7509[[1]](#footnote-1) a evasione sia della mozione di Massimiliano Ay, sia di quella presentata da Matteo Quadranti in data   
19 febbraio 2018. Le due mozioni trattano i temi connessi della partecipazione dei cittadini alle decisioni e della presentazione di proposte alle autorità mediante strumenti elettronici.

La mozione di Matteo Quadranti "Per una piattaforma di Governo partecipativa" propone la realizzazione di una piattaforma che consenta un coinvolgimento e una partecipazione dei cittadini nella trattazione dei problemi; la mozione di Massimiliano Ay propone invece l'introduzione di un sistema che consenta la possibilità di presentare alle autorità una petizione in forma elettronica. Nonostante la decisione del Consiglio di Stato di evadere le due mozioni con un solo messaggio, la Commissione Costituzione e leggi ha ritenuto doveroso separare i due temi, di modo che sono stati allestiti due distinti rapporti.

Quale riflessione generale, il Consiglio di Stato rileva che in Ticino (sia a livello cantonale, sia sul piano comunale) il cittadino dispone di forme di esercizio dei diritti popolari ben più ampie rispetto a quelle garantite dalla maggioranza degli Stati e dei loro enti territoriali. È comprensibile che nei Paesi in cui non sono riconosciute possibilità estese di coinvolgimento diretto dei cittadini nel proporre, nell'accogliere o nel respingere un testo legislativo si avverta l'esigenza di promuovere altre forme di partecipazione attiva della popolazione nel processo legislativo o decisionale.

Nel Canton Ticino l'introduzione di questi nuovi strumenti non è fondamentale per promuovere una partecipazione dei cittadini, già garantita dai mezzi a disposizione attualmente. L'art. 8 cpv. 2 lett. l)della Costituzione cantonale assicura a ognuno il diritto di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro un termine ragionevole. Il diritto di petizione non è subordinato al possesso dei diritti politici. Esso non è nemmeno vincolato da un numero minimo di firmatari né dalla forma della petizione stessa. Le petizioni possono essere inviate anche in forma elettronica, purché il promotore della petizione, cui deve essere inviata la risposta, sia identificabile.

L'obiettivo dell'avvicinamento della popolazione all'attività delle autorità statali perseguito dalla mozione è lodevole. Il diritto di petizione è tuttavia già ampiamente garantito dalle disposizioni vigenti e non si reputa necessario introdurre un ulteriore sistema specifico per inviare alle autorità delle petizioni in forma elettronica.

Per i motivi citati, il Consiglio di Stato invita a respingere l'atto parlamentare di Massimiliano Ay.

# CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La precedente Commissione speciale Costituzione e diritti politici ha discusso in più occasioni del tema. In seguito, con l'inizio della nuova legislatura e la riforma delle Commissioni, tale oggetto è stato attribuito alla neocostituita Commissione Costituzione e leggi nella sua nuova composizione.

Il collega Massimiliano Ay ha rinunciato a essere sentito in audizione, precisando però via e-mail la necessità di fare chiarezza in merito alle piattaforme di petizione on-line   
(ad esempio [www.change.org](http://www.change.org)), e cioè se le firme così raccolte siano o meno riconosciute formalmente quale petizione secondo la legge. Se non è il caso egli resta dell'idea che una piattaforma gestita dal Cantone sia l'ideale. Se invece lo è andrebbe specificato chiaramente.

Svolgendo alcuni approfondimentirisulta che il tema è già stato dibattuto anche a livello nazionale. Infatti nel 2013 le Camere federali non hanno dato seguito a una petizione di Urs Wäfler volta a creare un sistema elettronico per il deposito delle petizioni[[2]](#footnote-2).

Secondo la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati – posizione condivisa dall'omologa Commissione del Consiglio nazionale – creare«*una piattaforma elettronica per depositare le petizioni analoga a quella esistente presso il Bundestag*

*sarebbe eccessivo. Il sistema elettronico istituito dal Bundestag per il deposito e la discussione delle petizioni pone di fronte a esigenze molto elevate non soltanto gli utenti ma anche l'amministrazione del Bundestag per quanto concerne la gestione della piattaforma. Dal 2005, il Bundestag dispone infatti di una piattaforma elettronica per le petizioni. Chi desidera utilizzarla deve essere iscritto: solo chi ha un conto utente può firmare le petizioni e partecipare alle discussioni. I forum di discussione sono regolati da un moderatore. Chi vuole depositare una petizione per via elettronica presso il Bundestag deve utilizzare il formulario previsto a tale scopo, che è disponibile sulla pagina Internet del Bundestag riservata alle petizioni. Una semplice e-mail non è sufficiente. Tuttavia, per evitare l'usurpazione di identità, la corrispondenza inerente al trattamento della petizione avviene esclusivamente a mezzo posta. in un sistema in cui la partecipazione dei cittadini molto spesso è garantita da questo strumento, l'istituzione di un simile forum di discussione è assolutamente pertinente: nel 2010 sono state infatti depositate presso il Bundestag 4039 petizioni destinate a essere pubblicate; solo 559 di esse sono state accolte quali petizioni pubbliche e, dunque, pubblicate in Internet. Nel sistema politico svizzero, caratterizzato da estesi diritti di partecipazione legati alla democrazia diretta, le petizioni non hanno tuttavia mai assunto un'importanza particolare. Presso l'Assemblea federale sono infatti depositate ogni anno solo 40-60 petizioni, parecchie delle quali sono peraltro dello stesso autore. Nel 2012, su 56 petizioni, 7 sono state depositate dalla Sessione dei giovani e 17 da tre cittadini. Tali cifre non giustificano l'introduzione di un sistema che comporterebbe notevoli costi in termini di personale*»[[3]](#footnote-3)*.*

Per quanto riguarda il Ticino, nel quadriennio 2015/2019 sono state consegnate   
21 petizioni, mentre da maggio a oggi ne sono state presentate quattro.

In seguito, grazie a un incontro di approfondimento tra la sottoscritta relatrice e il Consulente giuridico del Consiglio di Stato Francesco Catenazzi, sono emersi ulteriori spunti per la contestualizzazione delle richieste dell'atto parlamentare. In Svizzera la petizione può essere lanciata da chiunque, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla nazionalità e dal domicilio (in Svizzera o all'estero); essa può essere allestita in versione cartacea oppure on-line, così come la raccolta delle firme può avvenire nelle piazze o su internet. Non è previsto né un termine di consegna né un numero minimo di firme (ne basta una). Il valore giuridico della petizione è molto limitato, nel senso che chiunque ha diritto di trasmetterne una alle autorità e, sempre relativamente alla sua portata giuridica, non cambia nulla se è lanciata in forma cartacea oppure on-line; essa è infatti comunque valida. L'autorità a cui è rivolta la petizione è tenuta a prenderne atto e, a dipendenza dei Cantoni, viene trattata diversamente; ad esempio nel Canton Ticino vige la regola secondo cui bisogna dare una risposta. Riassumendo, da questo incontro è emerso che fondamentalmente il problema sollevato dalla mozione di Massimiliano Ay non si pone. La petizione non è un referendum, per il quale le firme devono essere controllate e validate; può infatti anche essere una sola persona a firmarla ed è valida comunque, per di più senza alcuna verifica. Il sistema attuale pertanto funziona e, di conseguenza, la richiesta di creare una piattaforma ad hocper le petizioni sarebbe superflua.

Il mozionante chiedeva di chiarire se queste varie forme di raccolta siano o meno riconosciute formalmente; ebbene, parlando con il Consulente giuridico del Consiglio di Stato, è emerso che esse lo sono, sebbene non vi sia un controllo.

Il sito ch.ch[[4]](#footnote-4) – rappresentante le autorità svizzere on-line – dedica una sezione[[5]](#footnote-5) al diritto di Petizione in Svizzera:

*Il diritto di petizione è il diritto di presentare una richiesta scritta a un'autorità competente. Una petizione può assumere la forma di domanda, suggerimento o reclamo.*

*In Svizzera, la petizione può essere lanciata e firmata da chiunque, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla nazionalità o dal domicilio (in Svizzera o all'estero).*

*Una petizione può riguardare qualsiasi attività dello Stato o qualsivoglia aspetto della vita quotidiana. Per far sentire la loro voce, i cittadini possono lanciare una petizione da presentare alle autorità nei confronti delle quali hanno una pretesa.*

*È possibile rivolgere una petizione alle autorità comunali, cantonali o federali. Sono possibili diverse modalità di presentazione:*

*- petizione su carta;*

*- petizione on-line.*

*La petizione si compone generalmente di un titolo e di un testo, senza però avere un'impostazione predefinita. Può essere formulata quale domanda, reclamo oppure semplice suggerimento.*

*Le petizioni sono perlopiù presentate sotto forma di elenco di firme. La raccolta delle firme avviene generalmente nelle piazze, ma è possibile anche avvalersi di Internet. Non è previsto né un termine di consegna né un numero minimo di firme.*

*Secondo l'articolo 33 della Costituzione federale chiunque ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità.*

*Che sia lanciata in forma cartacea od on-line, la petizione non ha un valore giuridico in sé. L'autorità cui è rivolta la petizione è tenuta a prenderne atto, ma non ha l'obbligo di rispondere. Ad ogni modo, di norma le autorità trattano e rispondono a ogni petizione.*

Costituzione federale della Confederazione Svizzera

[***Art. 33 Diritto di petizione***](https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html#a33)*[[6]](#footnote-6)*

*1Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi.*

*2Le autorità devono prendere atto delle petizioni.*

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

***Art. 8 Diritti individuali****[[7]](#footnote-7)*

*1Ognuno ha il diritto di esprimere la propria personalità.*

*2Sono in particolare garantiti:*

*[…]*

*l) il diritto di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro un termine ragionevole;*

Per quanto riguarda la trattazione delle petizioni, si specifica che esiste una Commissione incaricata di esaminare le petizioni; nella scorsa legislatura questo compito era assolto dalla Commissione delle petizioni e dei ricorsi, mentre in quella attuale è svolto dalla neocostituita Commissione giustizia e diritti. Essa le esamina e le evade in base a criteri stabiliti all'art.84 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)[[8]](#footnote-8), che recita:

*1Ogni petizione è comunicata al plenum dal Presidente del Gran Consiglio; in seguito essa è trasmessa senza discussione alla Commissione giustizia e diritti.*

*2La Commissione riferisce al Gran Consiglio proponendo:*

*a) di entrare nel merito della petizione, di esaminarla o di rinviarla all'esame di una Commissione generale, tematica o speciale;*

*b) di non entrare nel merito della petizione e di archiviarla;*

*c) di non entrare nel merito della petizione e di rinviarla, se del caso, ad altra autorità competente.*

*3Al Consiglio di Stato può essere chiesto un rapporto prima che la petizione sia discussa dal Gran Consiglio.*

*4Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere entro 18 mesi dalla ricezione della petizione.*

*5Alle petizioni che hanno un contenuto offensivo, sono manifestamente volte a intralciare l'operato delle autorità o prive di conclusioni concrete viene data direttamente risposta al primo firmatario dalla Commissione giustizia e diritti, che ne dà conoscenza al Gran Consiglio.*

# CONCLUSIONI

Per i motivi sopraesposti, la Commissione Costituzione e leggi invita il Gran Consiglio a respingere la mozione del collega Massimiliano Ay "Per un sistema di petizione on-line ufficiale riconosciuto dal Cantone".

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Alessandra Gianella, relatrice

Aldi - Balli - Censi - Corti - Filippini - Gendotti -

Ghisolfi - Isabella - Käppeli - Lepori - Lurati Grassi -

Ris - Rückert - Stephani - Viscardi

1. <https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=122285>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Petizione dell'8 luglio 2012 di Urs Wäfler "Introduzione di un sistema elettronico per il deposito delle petizioni" (<https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20122048>). [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2012/Rapporto_della_commissioni_CIP-S_12.2048_2013-10-22.pdf>. [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://www.ch.ch/it/>. [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://www.ch.ch/it/democrazia/diritti-politici/lanciare-una-petizione/>. [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html#a33>. [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/1>. [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/93>. [↑](#footnote-ref-8)